



3309

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante *“Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche”* e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, il quale statuisce che *“Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito «Commissario». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024”*;

VISTO, altresì, l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 39 del 2023, il quale prevede che *“Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2023, di nomina del Dott. Nicola Dell'Acqua in qualità di Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, e, in particolare, l'articolo 7, comma 4, che dispone che *“Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, e, in particolare, l'articolo 10, che stabilisce che le strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, *“Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, cons. Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

RITENUTO di provvedere all'istituzione di un'apposita Struttura di missione, che fornisca il necessario supporto tecnico-organizzativo nello svolgimento delle attività inerenti allo svolgimento dei compiti affidati al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Dott. Nicola Dell'Acqua,

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione della Struttura di missione per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Dott. Nicola Dell'Acqua, una Struttura di missione denominata *“Struttura di missione per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche”*, di seguito *“Struttura”*.

2. La Struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario ovvero il trentesimo giorno successivo al giuramento del nuovo Governo, ove non confermata.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 2

(Compiti)

1. La Struttura di missione supporta il Commissario straordinario nell'espletamento delle seguenti attività:

- a) acquisizione dei dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;
- b) acquisizione dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39;
- c) regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39;
- d) acquisizione dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) verifica e coordinamento dell'adozione, da parte delle Regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39;
- f) verifica e monitoraggio dello svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi, anche mediante proposta di adozione degli interventi correttivi ovvero di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, in caso di inerzia o ritardo; provvedere all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessario e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39;
- g) ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;
- h) collaborazione e supporto alle Regioni nell'esercizio delle relative competenze in materia;
- i) realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3, decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.

Articolo 3

(Composizione)



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

1. Alla Struttura è assegnato un contingente di personale così composto:
 - a) due unità di personale dirigenziale di livello non generale reclutate in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due unità equiparate alla categoria A - Fascia retributiva F1, e due unità equiparate alla categoria B - Fascia retributiva F3, della Presidenza del Consiglio dei ministri. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario;
 - c) sei unità di personale non dirigenziale, scelte tra il personale in servizio presso le Autorità di bacino distrettuali, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia "ItaliaMeteo" e l'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.), individuate in ragione delle specifiche competenze tecniche e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni sul territorio. La Struttura si avvale di tale personale senza alcun onere per la Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di apposite convenzioni stipulate con detti Enti.
2. La Struttura può avvalersi fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione o nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi.
3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, il Commissario straordinario può sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con le Autorità di bacino distrettuali competenti per territorio al fine di realizzare forme di collaborazione e di supporto tecnico. Il commissario può avvalersi del supporto delle succitate Autorità mediante l'istituzione di un comitato tecnico con base territoriale con funzione consultiva costituito dal segretario generale delle medesime Autorità competenti o suo delegato, dal direttore di Ispra o suo delegato, dal direttore dell'Agenzia regionale di protezione ambientale competente e da un dirigente regionale competente per materia. La presidenza del suddetto comitato tecnico è assunta dal commissario straordinario o da uno dei dirigenti di cui al comma 1, lettera a). Per le medesime finalità può, altresì, avvalersi, a titolo gratuito, di forme di collaborazione, nel numero massimo di due, con persone dotate di specializzazione nel settore della gestione ambientale o delle risorse idriche e degli invasi.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 4

(Trattamento economico)

1. Alle unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra estranei alla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il trattamento economico del personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999, ai sensi del quale il personale del comparto Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, e i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.
3. Agli esperti di cui all'articolo 3, comma 2, spetta un compenso massimo annuo di euro 50.000,00, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Articolo 5

(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nel limite dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 ovvero di euro 873.591,00 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584,00 per l'anno 2024 e tenuto conto dei decreti di variazione di bilancio adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 09 AGO. 2023

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2999/2023
Roma, 11.08.2023
IL REVISORE

IL DIRIGENTE

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL CONTRASTO DELLA SCARSITA' IDRICA E PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE

2 unità di personale dirigenziale di livello non generale reclutate in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 105/2001									
	Unità	Stipendio e vacanza contrattuale	Ributazione di posizione fissa	Ributazione di posizione variabile	Ributazione di risultato (1)	Totale lordo dipendente	oneri e carica dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	Costo complessivo
dirigenti di livello non generale	2	45.605,82	12.849,61	32.110,65	20.000,00	110.770,26	41.377,63	152.147,81	304.295,63

(1) La ributazione di risultato sarà soggetta a riduzione a seguito della riduzione dell'attività e della qualificazione del fondo per la realizzazione di progetti e di risultato da dirigenti e il fard della Presidenza.

10 unità di personale non dirigenziale, di cui:
 - 4 unità di personale non dirigenziale, dipendenti (i) pubbliche amministrazioni centrali e dagli enti territoriali, di cui due unità equiparate alla categoria A - Fascia retributiva F1, o due unità equiparate alla categoria B - Fascia retributiva F3, della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti;
 - 6 unità di personale non dirigenziale, scelte tra il personale in servizio presso le Autorità di bacino distrettuali, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia "ItaliaMeteo" e l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Umbria (E.I.P.I.U.), senza alcun onere per la Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di apposite convenzioni stipulate con detti Enti.

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE

	Unità	Stipendio e vacanza contrattuale	Indennità di presidenza	12° mensilità	Totale lordo dipendente	oneri e carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	Costo complessivo
equiparati alla categoria A - pos. sc. F1 (n. C1)	2	20.893,46	7.682,04	2.401,12	40.966,62	16.377,67	58.444,19	110.888,38
equiparati alla categoria B - pos. sc. F3	2	24.771,76	6.285,24	2.064,32	33.121,35	12.711,97	45.833,32	91.666,64

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE

	Unità	Aliquota eraria lorda sfiorata	Ore straordinarie annue (10 ore mensili)	Costo straordinario annuo dipendente compresi oneri	F.U.P. (Eleggibilità art. 15 CCN) e oneri Spec. Org. (art. 18 CCN) e J. complessivo degli oneri (2)	Costo unitario con oneri	Costo complessivo
equiparati alla categoria A - pos. sc. F1 (n. C1)	2	18,62	120	2.665,05	21.268,00	24.203,65	48.528,10
equiparati alla categoria B - pos. sc. F3	2	15,43	120	2.457,07	21.268,00	23.755,07	47.510,15

(2) La retribuzione spettante a titolo di F.U.P. è stata stimata considerando i contributi previdenziali e i costi derivanti dalle diverse categorie di Fondi previdenziali, riferiti al 2023, disponibili per la contrattazione integrativa.

ESPERTI AI SENSI DELL'ART. 9, C. 2 DEL D.LGS. 303/99

	Unità	Compensazione complessiva annua lorda	oneri e carico dell'Amministrazione	Costo complessivo con oneri	Costo complessivo
ESPERTI	5	163.394,88	61.605,12	260.000,00	260.000,00

Costo annuo presunto complessivo **552.887,09**



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

Si attesta che il provvedimento numero SN del 09/08/2023, con oggetto PRESIDENZA - DPCM 9 agosto 2023 - Istituzione della Struttura di Missione per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0045794 - Ingresso - 16/08/2023 - 11:20 ed è stato ammesso alla registrazione il 29/08/2023 n. 2372

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI